

Sentenza: 19 maggio 2014, n. 145

Materia: finanze, tributi

Parametri invocati: (dedotti dal ricorrente) : l'art. 43 dello Statuto della Regione siciliana (r.d.lgs. 455 del 1946), artt. 36 e 37 dello Statuto della Regione siciliana (r.d.lgs. 455 del 1946), l'art. 2, primo comma, del d.P.R. n. 1074 del 1965, nonché il principio di leale collaborazione.

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Regione Sicilia

Oggetto: art. 7-bis commi 3 e 5 del d.l. n. 43 del 2013 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015)

Esito:

1. illegittimità costituzionale dell'articolo 7-bis, commi 3 e 5, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43 nella parte in cui riserva allo Stato il maggior gettito tributario derivante da tali commi riscosso nell'anno 2013 nell'ambito del territorio della Regione siciliana;
2. inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7-bis, commi 3 e 5, del d.l. n. 43 del 2013 ed al principio di leale collaborazione.

Estensore: Lucia De Siervo

Sintesi:

La Regione Sicilia impugna art. 7-bis del d.l. n. 43 del 2013, in quanto tale norma dispone l'aumento dell'imposta di bollo e riserva allo Stato, per il periodo 2013/2019, il maggior gettito introitato, seppur esatto nella Regione Sicilia. La Regione ritiene che sia leso il principio di leale collaborazione, poiché ritiene che Le vengano sottratti tributi di sua spettanza, senza che sia stato raggiunto un accordo per la compensazione del relativo gettito. La ricorrente contesta che il maggior gettito risponda a specifiche necessità dello Stato, non essendo nemmeno indicate per gli anni successivi al 2019.

La Corte stabilisce che sia inammissibile la questione di legittimità costituzionale in riferimento all'articolo 43 dello Statuto ed al principio di leale collaborazione ritenendo la norma del DPR n. 1074 del 1965 chiara e lineare.

La Corte ha già statuito, nella sua sentenza 241 del 2012, che perché lo Stato possa esercitare legittimamente l'eccezionale riserva sulle entrate erariali è necessario che:

- la natura dell'entrata sia tributaria
- l'entrata sia nuova
- la destinazione del gettito soddisfi finalità particolari, contingenti o continuative dello Stato.

La Corte quindi verifica le tre casistiche. Riguardo alla prima la Corte ritiene che sia pacificamente rispettata. Riguardo alla seconda, mentre la Regione ritiene che non sia soddisfatta, in quanto sarebbe solo una rideterminazione dell'imposta di bollo non riconducibile al concetto di nuova entrata tributaria, invece, la Corte ritiene, rifacendosi anche alle sue sentenze 143/2012, 265/2012 e 241/2012, che possa essere individuata come entrata derivante "da un atto impositivo nuovo" ed

anche che si possa ritenere nuova entrata in quanto “è sufficiente il verificarsi di un incremento di gettito, rilevando la novità del provento, non la novità del tributo”.

Per quanto attiene alla terza condizione la Corte verifica che la destinazione dei fondi è tripartita:

1. Il primo segmento temporale riguarda l'esercizio 2013, nel quale il nuovo gettito viene destinato all'incremento di un fondo per interventi strutturali di politica economica istituito dall'art. 10, comma 5, del d.l. n. 282 del 2004 «al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale»;
2. il secondo prevede interventi per l'edilizia privata nei territori della Regione Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici del 2009, in relazione agli esercizi 2014-2019;
3. il terzo attiene a quelli successivi, nei quali non è prevista alcuna destinazione.

Quindi la Corte ritiene che questione di legittimità costituzionale proposta in riferimento ai richiamati parametri sia fondata con riguardo alla destinazione del maggior gettito 2013, ritenuta non corrispondente al terzo criterio sancito dalla sentenza 241 del 2012.